



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 134 del 26/03/2024	Reg. settore n. 53 del 25/03/2024	Oggetto: AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI ANNO 2018 - FORNITURA N. 37020240319601900000 prot. n. 1227 del 19.03.2024.
---	---	--

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 di Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026 ai sensi dell' art. 169 d.lgs. n. 267/2000;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della TARES;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso che l'Imposta Unica Comunale è fondata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;

- **TARI (Tributi Servizio Rifiuti)**

Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- la tariffa calcolata secondo il "metodo normalizzato" è di tipo binario in quanto suddivisa in parte fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l'applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

Visto l'art. 1, comma 738 e ss., L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, in materia di accertamenti relativi ai tributi di competenza degli Enti locali;

Vista la Legge n. 160/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804 in materia di accertamenti esecutivi e riscossione;

Visto il comma 792 dell'art. 1 della legge sopra citata, il quale stabilisce che: *"Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\)](#), del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere

anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e dell'[articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997](#), nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#). Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) omissis;"

Visto l'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, nel quale è previsto che non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

Visti i Decreti Legislativi del 1997 n. 471 e 472 in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 30.07.2015;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della L. 269/2006 *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 13 del 30.07.2015 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- n. 1 del 26.02.2018 di approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2018;
- n. 2 del 26.02.2018 di approvazione delle tariffe e scadenze TARI anno 2018;

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 che istituisce e disciplina il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Visto il comma 7, dell'art. 19, del D. Lgs. 504/1992, che testualmente recita: *"L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia ((o della città metropolitana)) nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. ((Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.*

Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione)).”;

Visto il Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il sollecito riversamento del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

Visto l'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 2016 il quale stabilisce che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”*

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2017 con la quale è stato disposto di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al D.P.R. n.602 del 1973, delle entrate del comune di Ussassai, sia tributarie sia patrimoniali, con decorrenza dalla data di adozione dell'atto, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2022 con la quale l'affidamento della riscossione coattiva è stato esteso anche all'attività di riscossione coattiva conseguente all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi della L. 160/2019;

Dato atto che:

- con propria Determinazione n. 184 del 12.12.2022 (N.R.G. 489 del 13.12.2022) è stata approvata la lista di carico per n. 66 avvisi di accertamento esecutivi TARI 2018;
- i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini;
- che dall'attività di verifica sulla riscossione svolta dall'Ufficio tributi è emerso il mancato pagamento di alcuni degli avvisi accertamenti di cui sopra;

Rilevato che:

- per le somme non riscosse relative agli avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi si è provveduto, con protocollo n. 1227/2024 alla trasmissione telematica ad Agenzia delle Entrate

Riscossione della fornitura contenente i dati necessari per l'avvio della riscossione coattiva comprensiva di 48 atti per un totale di € 10.370,64;

- Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.03.2024, ha comunicato con nota pec l'avvenuta pubblicazione degli esiti dell'elaborazione del flusso degli accertamenti esecutivi trasmesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, con la fornitura n. 37020240319601900000;

Vista ed esaminata la fornitura oggetto di pubblicazione, da affidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione per l'avvio della riscossione in fase coattiva, elaborata sulla base del flusso trasmesso per accertamenti esecutivi TARI anno 2018, costituita da n. 48 atti per un totale di € 10.370,64, di seguito dettagliata, oltre l'importo di € 403,42 relativo al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);

Fornitura n.	Trib. anno	Prot. Data	Importo	Cod. entrata	Importo
3702024031960190000 0	TARI 2018	1227 del 19.03.2024	€ 10.370,64	2S81 Imposta	€ 8.067,90
				2Y98 Interessi	€ 73,70
				2Y99 Sanzioni	€ 1.923,54
				2Z01 Spese sped.	€ 305,50

Considerato che la lista di carico è stata correttamente compilata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fondando il quantum dovuto sulle tariffe approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26.02.2018;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di procedere ad avviare la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento esecutivi relativi TARI 2018 non ancora riscossi e presi in carico da Agenzia delle Entrate Riscossione;

Considerato che, così come stabilito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999 l'attività di riscossione è remunerata con gli oneri della riscossione, calcolati sugli importi riscossi nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso articolo;

Rilevato che ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile, allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, la riscossione coattiva, in quanto relativa ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate e le sanzioni e gli interessi correlati sono accertati per cassa;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di avviare la riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento esecutivi per TARI anno 2018 contenuti nella fornitura n. 37020240319601900000, comprensiva di 48 atti per un importo complessivo di € 10.370,64 di seguito dettagliata, oltre l'importo di € 403,42 relativo al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA):

Fornitura n.	Trib. anno	Prot. Data	Importo	Cod. entrata	Importo
37020240319601900000	TARI 2018	1227 del 19.03.2024	€ 10.370,64	2S81 Imposta	€ 8.067,90
				2Y98 Interessi	€ 73,70
				2Y99 Sanzioni	€ 1.923,54
				2Z01 Spese sped.	€ 305,50

Di Dare Atto che l'importo relativo al TEFA, al netto della commissione per la riscossione dello 0.30%, corrispondente a € 1,21, riconosciuta al Comune, è versato a favore della Provincia di appartenenza direttamente dalla struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 241 del 1997;

Di dare atto che il credito esposto nella fornitura di cui trattasi è di dubbia esigibilità;

Di dare atto che, ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, gli importi, riportati nella tabella di cui sopra, vengono imputati agli accertamenti già assunti sul cap. 1032/1 esercizio 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024, con propria Determinazione n. 184 del 12.12.2022 (N.R.G. 489 del 13.12.2022);

Di dare atto che gli oneri della riscossione, calcolati sugli importi riscossi, verranno imputati nell'esercizio dell'avvenuta riscossione;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 25/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 26/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Oraziotti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

